



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Premesse

- i. Lo Sci Club Zanetti – Goggi ASD e APS, P. Iva 01949220163, con sede in Bergamo (BG), Via Grumello n. 49/C (di seguito, **l'Associazione**) ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina contemplate dalla FISU, dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA), dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. L'Associazione, in forma ininterrotta a partire dal 6 novembre 1953, giorno di fondazione, mira alla crescita dell'individuo attraverso un percorso graduale, che segue le età evolutive dai 4 agli 88 anni, condotto da tecnici e personale idoneo nel settore promo – agonistico degli Sport Invernali, preminentemente sci alpino e fondo. Tale percorso è teso ad un adeguato sviluppo armonico fisico e mentale, a completamento della pratica educativa di famiglia e scuola.
- ii. L'Associazione è retta dallo Statuto, aggiornato alle modifiche del D. Lgs 36/2021, adottato con delibera del 19 giugno 2024, da intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello.
- iii. Lo Sci Club Zanetti – Goggi ASD e APS intende ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 co. 2 del Dlgs. n. 39 del 2021 predisponendo e adottando il prescritto Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva (di qui in poi denominato, per brevità **"Modello di prevenzione"**).
- iv. Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding, nonché il Regolamento Safeguarding Policy per la tutela dei tesserati approvato dalla FISU con Delibera d'urgenza del Presidente n. 77 dell'8 agosto 2023 (d'ora innanzi il **"Regolamento RSP FISU"**) e le linee guida adottate dalla Federazione Italiana Sport Invernali con propria delibera del Consiglio Federale n. 110 del 8 settembre 2023 (di seguito, **"Linee Guida FISU"**).
- v. In conformità a quanto previsto dall'art. 21.2 del Regolamento RSP FISU, dal 1° gennaio 2025 l'adozione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva Affiliata alla FISU.
- vi. Il presente modello organizzativo si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FISU, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
- vii. Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, nonché affisso nella sede della medesima e comunicato al Safeguarding Office della Federazione, ad integrazione della già intervenuta nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
- viii. Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento RSP FISU.
- ix. **Diritto fondamentale dei tesserati, specie se minori di età, è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.**



- x. Il presente Modello Organizzativo, tenuto conto delle caratteristiche dell'Associazione, dà attuazione ai suddetti principi per rispondere alle esigenze di tutela dei tesserati dell'Associazione medesima integrando il documento "Condizioni generali della Associazione" che già da oltre 10 anni tratta diffusamente di questi principi.

Art. 1 – Finalità

- 1.1. L'obiettivo del presente Modello di Prevenzione è quello di aiutare a ulteriormente promuovere una cultura e un ambiente inclusivo, che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
- 1.2. Le previsioni contenute nel presente Modello di Prevenzione e relativo Allegato precisano maggiormente e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
- promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
 - promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
 - individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FISI volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - perseguire lo scopo della partecipazione del sodalizio e dei Tesserati alle iniziative organizzate anche dalla FISI nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
 - perseguire lo scopo del coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

- 2.1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
- tutti i tesserati - ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale - presso l'Associazione.
 - tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
 - tutti coloro che partecipino con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione.
- 2.2. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello RSP, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (Allegato A al presente Modello di Prevenzione) e il Regolamento RSP FIS I.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Art. 3 – Condotte rilevanti

- 3.1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
- a) **"abuso psicologico"**, ossia qualsiasi atto indesiderato, incluso l'isolamento, l'aggressione verbale,

10000 - ITTMA3 UJD 102
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163

SCI CLU ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163



l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- b) **"abuso fisico"**, ossia qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica non appropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) **"molestie o abusi sessuali"**, qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata e il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
 - d) **"violenza di genere"**, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso;
 - e) **"bullismo"** (o **"cyberbullismo"**, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e/o fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
 - f) **"abuso dei mezzi di correzione"**, ossia la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate, o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
 - g) **"omissione negligente di assistenza"**, ossia il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica e/o dal suo ruolo, incarico, ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire;
- 3.2. In ogni caso è considerata quale "molestia" o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.
- 3.3. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1) che precede.

Art. 4 – Norme di condotta

- 4.1. Al fine di dare attuazione alle finalità indicate all'art.1) che precede, l'Associazione uniforma i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:
- a. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
 - b. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità. I tecnici saranno in particolare tenuti al rispetto di regole di condotta volte ad assicurare che ciascun atleta possa essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva. L'Associazione si impegna a prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti.
 - c. Tecnici, atleti e dirigenti dovranno utilizzare linguaggio e gestualità non discriminatori;
 - d. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso: è prioritario l'ascolto dei minori, al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo, programmare per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione alle varie competizioni in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
 - e. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite, laddove necessarie per legge, autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità



- genitoriale sul minore;
- f. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
 - g. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza: in particolare, **soggetti preposti alla segnalazione sono i Tecnici e allenatori responsabili di ogni gruppo (categoria) di atleti, con l'ausilio, se necessario, della Direzione. Tecnici e allenatori controllano vicendevolmente il rispettivo operato sotto il profilo della vigilanza.**
 - h. confrontarsi, **previo avviso nei confronti di tecnici e allenatori**, con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'Associazione, ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
 - i. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
 - evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
 - sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
 - prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta minorenni a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
 - richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 - j. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali l'organizzazione di riunioni periodiche, che coinvolgano i tecnici e i dirigenti, nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;
 - k. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
 - l. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
 - m. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
 - affissione presso la sede dell'Associazione del modello organizzativo e del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'Associazione;
 - affissione presso la sede dell'Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito della Associazione del nominativo del Responsabile *Safeguarding* nominato con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare, **previo avviso e confronto con i dirigenti, tecnici e/o allenatori di riferimento;**
 - **comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile Safeguarding;**
 - comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Office della FISI;
 - informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
 - favorire l'organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica "*safeguarding*", anche al fine di pervenire a soluzioni condivise;

Art. 5 – Certificazioni per i Collaboratori dell'Associazione

- 5.1. L'Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione



delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori entro il termine di 30 giorni dall'adozione del presente Modello organizzativo.

- 5.2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere per accettazione il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Art. 6 - Tutela della privacy

- 6.1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
- 6.2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
- 6.3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
- 6.4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma **non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.**
- 6.5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 7 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione

- 7.1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FISI all'atto di affiliazione e ogni qual volta viene sostituito.
- 7.2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere prescelto tra i soci tesserati di comprovata moralità, sensibilità, conoscenza e competenza o può essere una figura esterna all'organizzazione societaria. In ogni caso la persona scelta non dovrà far parte dell'organo competente alla sua nomina e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

SCI CLUB ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163

SCI CLUB ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163



- seguire, successivamente alla propria nomina, i corsi di aggiornamento previsti dalla FISI e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
- 7.3. La nomina del Responsabile Safeguarding è adeguatamente resa pubblica mediante:
- affissione presso la sede e/o pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet dell'Associazione; nonché,
 - comunicazione alla FISI per l'aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- 7.4. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
- 7.5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- 7.6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Office della FISI. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente punto.
- 7.7. Il Responsabile Safeguarding è tenuto a:
- promuovere la corretta applicazione del presente Regolamento, del Regolamento Safeguarding Policy della FISI, nonché l'osservanza del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Associazione;
 - adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della propria Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
 - segnalare al Safeguarding Office della FISI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
 - rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FISI;
 - formulare all'organo preposto dell'Associazione le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione, valutandone annualmente l'adeguatezza nell'ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FISI.

Art. 8 – Doveri di segnalazione – Procedura per le segnalazioni

- 8.1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FISI e nel presente documento integralmente richiamate, soprattutto se riguardanti minori, è tenuto, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento FISI richiamato in Premessa, a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FISI, (anche) per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione.
- 8.2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione o direttamente con il Safeguarding Office della FISI. La procedura di segnalazione sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela dell'Associazione e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
- 8.3. A seguito delle segnalazioni anche di natura officiosa relative agli abusi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2021 art.16 ricevute direttamente dal Responsabile nominato dall'Associazione, quest'ultimo - **dopo aver acquisito tutte le informazioni in merito e valutata la portata dell'accaduto** - trasmette il dossier al referente del Safeguarding Office della FISI, che prende in carico la pratica e la istruisce secondo la procedura FISI prevista all'art. 5 del Regolamento FISI pubblicato nella seguente pagina web: <https://fisi.org/wp-content/uploads/Regolamento-Safeguarding-Policy-31-8-23.pdf>, che costituisce parte effettiva ed integrante del presente Modello di Prevenzione.

SCI CLUB ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163

SCI CLUB ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163



- 8.4. L'interessato che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello di Prevenzione o del Codice di Condotta sub Allegato A direttamente al Responsabile nominato dall'Associazione, dovrà provvedervi tramite i mezzi sotto specificati, anche mediante l'ausilio del "Modulo per la segnalazione di molestie ed abusi (Allegato B). Gli indirizzi cui inoltrare le segnalazioni in forma **riservata** sono i seguenti: (i) tramite e-mail: salvaguardia.sc.zanettigoggi@gmail.com di esclusivo utilizzo del Responsabile nominato dall'Associazione; (i) a mezzo posta, tramite missiva indirizzata a: Avvocato Chiara Mazzoleni, presso 'Studio legale CMA', Via Verdi n. 4, cap. 24121 – Bergamo (BG);
- 8.5. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
- 8.6. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
 - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Art. 9 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

- 9.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello di Prevenzione e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Allegato A – "*Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*");
 - violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Allegato A – "*Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*"), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
- 9.2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all'Associazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
- 9.3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

SCI CLU ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163



Art. 9.1 – Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

- 9.1.1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (Allegato A – "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione") sono definiti illeciti disciplinari.
- 9.1.2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
 - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
 - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
 - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
- 9.1.3. Ai fini del precedente punto:
- (i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento, omissivo o commissivo, non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
 - (ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nel commettere infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento, omissivo o commissivo, non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
 - (iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - a. l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello RSP o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - b. la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
 - (iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
 - (v) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

SCI CLUB ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163

SCI CLUB ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163



Art. 9.2 – Sanzioni nei confronti dei volontari

- 9.2.1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
 - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
- 9.2.2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 9.1.3. della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Art. 9.3. Violazioni da parte dei minori

- 9.3.1. Quando il soggetto autore dell'infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quanto meno per infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della FISJ.

Art. 10 – Diffusione, comunicazione e attuazione - Informazione

- 10.1. L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla diffusione del presente documento e dell'Allegato A ("*Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione*") tra i propri Tesserati, i propri soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme. L'Associazione si impegna a sottolineare la presenza di questo fondamentale strumento nella scheda di iscrizione ove comparirà la richiesta di restituzione del modello organizzativo e codice di condotta (All. A) con la seguente formula: <<X - *dichiara di aver preso visione del "modello organizzativo e Codice di condotta" dello Sci Club Zanetti Goggi e lo restituisce sottoscritto per presa visione*>>;
- 10.2. Il presente documento (compreso il Codice di Condotta - Allegato A) è pubblicato sul sito internet dell'Associazione (www.sciclubgoggi.it) e affisso nella bacheca presso la sede dell'Associazione ed è portato a conoscenza di tutti le persone che a qualsiasi titolo - collaboratori, membri di organi sociali, fornitori, tesserati, atleti e loro genitori/tutori se minorenni, ecc. - operano all'interno dell'Associazione, ovvero interagiscono con essa (di seguito, i "**Destinatari**"). In particolare, il Modello di Prevenzione e il relativo Allegato A dovranno essere citati in tutti i contratti di lavoro, dipendente, autonomo e subordinato, di volontariato, nei mandati e nelle procure, nei contratti di fornitura, nei modelli di iscrizione all'Associazione. La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello di Prevenzione e del relativo Allegato A da parte delle risorse presenti ed operanti nell'Associazione e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità dello stesso. Tutti i destinatari ad ogni livello devono essere quindi consapevoli delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dai predetti documenti.
- 10.3. L'Associazione, anche tramite il Responsabile delle politiche di Safeguarding, deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

Art. 11 - Norme finali

- 11.1 Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e



integrazioni delle disposizioni della FISI.

- 11.2 Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.
- 11.3 Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

SCI CLU ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163

SCI CLU ZANETTI - GOGGI
Via Grumello, 49/C - 24127 BERGAMO
Tel. 035/2650177
Email: info@sciclubgoggi.it
Partita IVA: 01849220163